

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

di **COMUNE DI SANNAZZARO de' BURGONDI** (C.F. e P.I. 00409830189),
con sede in via Cavour n. 18 (27039 - PV) in persona del Sindaco pro tempore,
Giovanni Maggi

COMUNE DI MEZZANA BIGLI (C.F. e P.I. 01007030180) con sede in Piazza
Gramsci 1 (27030 - PV), in persona del Sindaco pro tempore, Angelo Chiesa
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, (C.F. BRMPLA67T56A794P -
paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it - fax: 035.4130882) con studio in
Milano, Piazza Bertarelli n. 1 e dall'avv. dom. Maria Athena Lorizio, con studio
a Roma, via Dora 1, (C.F. LRZMTH34L46L46L113B -
mariaathenalorizio@ordineavvocatiroma.org) per procura a margine del ricorso
nonché per deliberazioni della Giunta Comunale di Sannazzaro de' Burgundi n.
141/2015 e della Giunta Comunale di Mezzana Bigli n. 1133/2015 (docc. 1 e
2).

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Viviana Fidani

e nei confronti di

ACTA S.R.L., con sede in Ferrera Erbognone, Cascina Gallona C.F.
02386550186, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. dom. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con
studio in Milano, Via Pietro Mascagni 24, *enzo.robaldo@milano.pecavvocati.it*

nonché di

CONFAGRICOLTURA – PAVIA, (C.F. e P.I. 80077270587) in persona del
Presidente pro tempore, con sede a Pavia (27100 - PV) Corso Mazzini 3;

FEDERAZIONE COLDIRETTI - PAVIA (P.I. e C.F. 00670410182), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Pavia, Viale Brambilla 34 (27100 - PV);

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE, (C.F. e P.I. 00244220182) con sede in Ferrera Erbognone, Piazza Bartellini 18 (27032 - PV), in persona del Sindaco pro tempore;

COMUNE DI GALLIAVOLA, (C.F. e P.I. 00485480180), con sede ivi in Piazza della Vittoria 1 (27034 - PV), in persona del Sindaco pro tempore;

già rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, (C.F. BRMPLA67T56A794P - *paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it* - fax: 035.4130882) con studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 1, giuste procure a margine del ricorso introduttivo del giudizio e di

PROVINCIA DI PAVIA (C.F. e P.I. IVA 80000030181) con sede in Piazza Italia n. 2, in persona del Presidente pro tempore, Sen. Daniele Bosone, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Denti (C.F. DNTRRT69A03F205D - fax 031.4038.076 - pec: *avvrobertodenti@cnfpec.it*) con studio in Como, via Borsieri n. 21

per la riforma

dell'ordinanza n. 1133/2015 reg.prov.caut. resa nel ricorso n. 1579/2014 reg.ric. dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, in data 10 settembre 2015 e depositata in data 11 settembre 2015, con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare dell'A.I.A. rilasciata dalla Regione Lombardia per la realizzazione di una discarica di cemento-amianto, e i provvedimenti connessi e conseguenti, e segnatamente:

- il Decreto Dirigente Unità Organizzativa della Regione Lombardia del 27 aprile 2015 n. 3291, pubblicato in BURL n. 18 del 20 aprile 2015 di rilascio dell'AIA;
- la deliberazione n. X/1990 della Giunta della Regione Lombardia del 20 giugno 2014 quanto all'art. 13 delle NTA del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- la deliberazione n. X/3487 del 24 aprile 2015 della Giunta della Regione Lombardia;
- la deliberazione n. X/2461 del 7 ottobre 2014 della Giunta della Regione Lombardia, punto 4 del deliberato (docc. 32 - 35 del ricorso TAR).

Premessa.

Con l'ordinanza appellata il TAR Lombardia, Milano, ha respinto l'istanza di sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Regione Lombardia per la realizzazione di una discarica monodedicata a rifiuti di amianto confinante- da un lato - con 4 impianti a rischio di incidente rilevante (e vicina ad altri 2) e dall'altro con risaie a distanza inferiore (300 mt) da quella prescritta dal nuovo Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

Ciò al termine di un iter caratterizzato: (1) dall'assenza delle dovute verifiche di compatibilità previste dalla normativa Seveso di cui al d.lgs. 334/99; (2) dall'assenza della Relazione di riferimento prevista dalla direttiva 2010/75/UE attuata con la revisione del d.lgs. 152/06 e con il D.M. 272/2014; (3) dall'assenza di appropriata valutazione degli impatti cumulativi (tra cui altra discarica regionale di amianto in progetto a meno di 20 Km) e (4) priva di valutazione di impatto sanitario.

La motivazione dell'ordinanza è la seguente: *"...la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario periculum in mora, in quanto le opere non sono in fase di realizzazione e la denunciata assenza della relazione di riferimento prevista dalla Direttiva 2010/75/Ue riguarderebbe, se applicabile, solo le condizioni dei luoghi oggetto di trasformazione, che sono localizzati nel territorio di un solo Comune"*.

Il provvedimento viene censurato e se ne richiede la riforma, con sospensione dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi in

FATTO

Con il ricorso n. 1579/14, sez. III, i Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Galliavola, Mezzana Bigli, e le associazioni Confagricoltura - Pavia e Federazione Coldiretti - Pavia, nonché la stessa Provincia di Pavia impugnavano il provvedimento di compatibilità ambientale (V.I.A.) rilasciato dalla Regione Lombardia per il progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto per 650.000 mc, di bacino regionale, di cui al Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale - Regione Lombardia n. 2258 del 17 marzo 2014.

Successivamente, al termine di un procedimento contrastato in cui non veniva accolta alcuna delle richieste di approfondimento istruttorio dei ricorrenti, veniva impugnato anche il decreto di rilascio dell'A.I.A. che dava il via libera alla costruzione ed esercizio della discarica, in un contesto – quello pavese - di rilievo agricolo e ambientale ma pesantemente afflitto da problematiche epidemiologiche di portata riconosciuta.

Il contesto territoriale di riferimento

In Provincia di Pavia, a meno di un chilometro dai Comuni di Sannazzaro de' Burgondi (6.000 abitanti) e Ferrera Erbognone (1.200 abitanti) sorge dal 1963 la Raffineria ENI, la più grande d'Italia, nel mezzo di campi coltivati a riso (cfr. riproduzioni satellitari, doc. 8 ricorso primo grado), attualmente sede di quattro diversi impianti (Raffineria Eni, deposito PraOil e deposito Agip Gas, EST – Eni Slurry Technology) classificati come "siti industriale a rischio di incidente rilevante", soggetti alla normativa c.d. Seveso e senz'altro suscettibili di dar vita al c.d. "effetto domino".

Questi impianti si estendono per 2,3 chilometri quadrati, dando vita ad una vera e propria città industriale, i cui potenziali effetti - cumulati tra di loro - sulla discarica e sul suo contenuto di amianto in caso di incidente sono stati insufficientemente valutati.

A poca distanza si trovano altri due impianti a rischio di incidente rilevante, Air Liquide e Oxon Italia.

Parimenti non è stata presa in considerazione la presenza, nello stesso contesto territoriale, peraltro caratterizzato da dati epidemiologici critici, di altri progetti analoghi in corso di valutazione:

- discarica di amianto di Cava Manara, procedura VIA 996-RL;
- cava di prestito di 2.300.000 mc per l'autostrada Broni Mortara, procedura di VIA nazionale in corso;
- VIA nazionale in corso sull'impianto EST;
- bonifica in corso di svolgimento sulle aree finitime della Raffineria Eni a causa di una contaminazione in espansione verso il sito della ipotizzata discarica.

L'iter procedimentale della VIA.

Come meglio descritto nel ricorso principale, il progetto, risalente al 2011, ha visto l'avvio di una procedura di VIA regionale alla quale hanno partecipato privati e Comuni, con plurime osservazioni di cui peraltro sul sito SILVIA di Regione Lombardia sono state pubblicate solo quelle dei privati (doc. 36 ricorso TAR) e non quelle numerosissime degli enti, pure rappresentativi delle popolazioni locali (docc. 10-18, 20-26 e 28 ricorso TAR) dei Comuni di Ferrera, Sannazzaro e Mezzana Bigli, particolarmente critici sulla manca valutazione degli impatti cumulativi di un'altra discarica di amianto in progetto a poca distanza, e dal progetto della confinante cava di prestito, inserita nel piano dell'autostrada Broni-Mortara.

Gli uffici regionali, per conto loro, con nota del 10.01.2014 (doc. 29 ricorso TAR) riscontravano parzialmente e in modo insoddisfacente solo due delle innumerevoli osservazioni trasmesse dai Comuni, evidenziando come l'iter fosse in fase prossimo alla chiusura, sicchè gli enti locali, da un lato, con nota prot. n. 499 del 15.01.2014 (doc. 30 ricorso TAR), controdeducevano alla comunicazione di cui al punto precedente, dichiarando l'assoluta inidoneità delle risposte formulate dall'ente rispetto alle problematiche sollevate ed alle prescrizioni ministeriali; dall'altro, per il tramite dello scrivente legale, in data 21.01.2014 con nota prot. n. 727 (doc. 31 ricorso TAR) formulavano osservazioni anche in punto di diritto ostative al rilascio della V.I.A.

Il provvedimento di VIA.

In data 17.03.2014 la Regione emetteva il decreto di compatibilità ambientale del progetto della discarica monodedicata per RCA, qui censurato, senza dar conto della pluralità degli apporti procedimentali di cui si è detto, e per di più con innumerevoli prescrizioni rivelatrici della mancata risoluzione delle problematiche ambientali del progetto, sicchè i Comuni e le associazioni agricole interessate dagli impatti della discarica impugnavano al TAR con il ricorso 1579/14 il decreto, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti avverso i provvedimenti successivi.

L'iter procedimentale dell'AIA.

I Comuni quindi da subito formulavano istanza di partecipazione al procedimento di AIA con nota del 22 luglio 2014 prot. 8441/snz (doc. 37 ricorso TAR).

Acta, per conto suo, chiedeva ai Comuni di partecipare alla definizione delle misure di compensazione e mitigazione previste dalle prescrizioni della VIA, con incontri che si concludevano il 10 settembre 2014 per l'impossibilità dei Comuni ricorrenti di accettare quali compensazioni (doc. 40 ricorso TAR) la proposta di incongruenti piste ciclo-pedonali, di piantumazione di un pioppeto, o di finanziamenti di piccole opere pubbliche locali da individuare, del tutto idonee a risolvere l'assenza di una viabilità strutturale di carattere provinciale - peraltro ammessa nel decreto di VIA - atta a supportare il traffico di mezzi diretti alla discarica transitante nei centri abitati.

Nel frattempo nel corso dell'istruttoria, entravano in vigore nel giugno del 2014 la D.G.R. X/1990 di approvazione del nuovo Programma Regionale di Gestione Rifiuti, e nell'ottobre 2014 la D.G.R. X/2461 recante Linee Guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche, che abrogando le precedenti disposizioni regolamentari regionali, introducevano la prima nuovi criteri escludenti e localizzativi per le discariche, la seconda nuovi criteri di maggior rigore ambientale e sanitario per la loro costruzione e gestione, peraltro con applicazione vincolante ai soli procedimenti non conclusi, e facoltativa a quelli in corso.

ACTA, a questo punto, in data 20 novembre 2014 depositava un progetto in asserito adeguamento alle prescrizioni della VIA, rispetto al quale nel gennaio successivo, con nota prot. regionale 591 del 5 gennaio 2015, i Sindaci indirizzavano alla Regione osservazioni in cui chiedevano agli uffici l'imposizione al proponente dei nuovi criteri regionali, oltre che la Redazione della relazione di riferimento, introdotta per gli impianti IPPC dalla Direttiva 2010/75/UE, nonché dalle disposizioni nazionali di trasposizione contenute all'interno del d.lgs. 152/06, come dettagliate dalle Linee Guida della Commissione UE 2014/C 136/01, e dal D.M. 272/2014 (docc. 41 e 42 ricorso TAR).

Regione Lombardia rispondeva in via interlocutoria con nota del Dirigente (doc. 43 ricorso TAR) affermando che la relazione di riferimento non sarebbe stata necessaria nè

tantomeno obbligatoria, e ciò nonostante l'accertata contaminazione finitima proveniente dalla raffineria, in corso di bonifica, pure riservando al proseguo dell'iter ogni decisione; anche la richiesta che venissero recepite le linee guida regionali per la progettazione delle discariche subiva analoga sorte.

Il 2 marzo 2015, insoddisfatti della risposta preliminare, i Comuni con prot. 2402/snz, indirizzavano allora alla Regione un'ulteriore nota critica e negativa, con valore di osservazioni e - per quanto riguarda il Comune di Ferrera - con valore di parere dell'autorità locale di salute pubblica ex art. 29 quater comma 6 del d.lgs. 152/06, ove esprimevano contrarietà al rilascio dell'AIA e chiedevano l'imposizione al proponente della relazione di riferimento (doc. 44 ricorso TAR).

Pure la Provincia di Pavia, analogamente, con parere 13177/2015 del 3 marzo 2005, si esprimeva negativamente sulla richiesta di AIA, contestando la perdurante mancata risoluzione delle gravi problematiche viabilistiche del progetto ed altri rilievi critici (doc. 45 ricorso TAR).

Il procedimento veniva quindi sospeso in sede di conferenza di servizi decisoria, il 4 marzo 2015 (doc. 46 ricorso TAR) perché il giorno prima, 3 marzo 2015, era stata depositata in Consiglio Regionale una mozione urgente; la mozione chiedeva alla Giunta, in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 313/2015 relativa alla discarica di Malagnino - che aveva imposto al procedimento di approvazione regionale di una discarica l'applicazione delle sopravvenute disposizioni localizzative - di fare analoga applicazione a tutti i procedimenti di VIA ed AIA pendenti - primo tra tutti quello in oggetto - delle nuove disposizioni localizzative più rigorose del Programma Regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.G.R. X/1990 del 20 giugno 2014; disapplicando dunque, o abrogando, quanto disposto dall'art. 13 delle relative NTA, che invece stabilisce la perdurante applicazione dei vecchi e più laschi criteri a tutti i procedimenti ancora pendenti (doc. 47 ricorso TAR).

La Giunta regionale, sul punto, con deliberazione 3487 del 24 aprile 2015 pure impugnata, decideva di non applicare i nuovi criteri alla discarica in oggetto e di limitarsi ad avviare pro futuro una revisione dei criteri di applicazione *ratione temporis* delle NTA del PRGR. Di lì a poco l'AIA veniva rilasciata senza l'accoglimento di alcuna delle richieste dei Comuni, senza Relazione di riferimento e senza valutazioni coerenti della compatibilità della localizzazione e dell'esercizio della discarica che tenessero conto dei vicini impianti a rischio di incidente rilevante, della possibilità di effetto domino, come pure senza alcuno studio di impatto sanitario; ciò si evince per il primo aspetto dalla lettura del parere del CTR dei vigili del fuoco del 21 e del 28 febbraio 2013 (doc. 48, 49, 50 ricorso TAR) relativo solo ad uno (EST) dei molteplici impianti soggetti alla normativa Seveso presenti in loco - nonostante le rimostranze degli enti locali e per di più senza il rispetto delle modalità previste dall'art. 23 del d.lgs. 334/99 - e per il secondo aspetto dal contrasto con la D.G.R. 24 gennaio 2014 recante linee guide per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale (doc. 51 ricorso TAR).

E ciò nonostante i drammatici dati epidemiologici del Pavese, primi in Lombardia per tasso di mortalità e di decessi per tumore, oltre che caratterizzati da superamenti del PM10 oltre i limiti di legge (doc. 52 e 53 ricorso TAR, quadro di contesto ASL Pavia e allegato I del SIA).

Seguiva il ricorso per motivi aggiunti con istanza di sospensione dell'A.I.A.

Di seguito, in sintesi, i motivi di ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente. Legittimazione dei ricorrenti.

I due Comuni giunti sino a questa fase processuale, oltre a godere della legittimazione processuale propria degli enti locali in materia territoriale (per cui Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296) ospitano impianti a rischio di incidente rilevante fonte di gravi pericoli di danno ambientale alle proprie popolazioni e al proprio territorio, che li costringono ad aggravare anche la pianificazione; a Sannazzaro de' Burgondi insistono gli impianti della raffineria ENI, la più grande d'Italia (che racchiude tre distinti impianti

soggetti alla normativa Seveso), che confinerebbe con la discarica, mentre a Mezzana Bigli, a 2 km in linea d'aria, insiste l'impianto, sempre soggetto alla normativa Seveso, Oxon Italia s.p.a. (doc. 56 ricorso TAR).

I. Violazione di legge (art. 10 L. 257/92 e artt. 3 e 4 L.R. 17/03; d.g.r. 8/1526 del 2005, par. 1.2) per mancata previa predisposizione del Piano regionale di smaltimento dell'amianto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancata VAS o verifica di VAS (art. 6, comma 12 d.lgs. 152/06).

Le dimensioni epocali del problema della gestione del rischio amianto hanno portato al varo della L. 257/92, che al capo III, tutela dell'ambiente e della salute, art. 10, prescrive alle Regioni l'adozione di *"piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"*. A detti piani è affidato il compito di prevedere (lett. d) : *"l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto."*

A livello regionale la Lombardia con L. 17/03 ha quindi previsto all'art. 3, la redazione del Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL – e di un Piano regionale di smaltimento, PRS, strumento mai venuto alla luce. Scaduto il PRAL nel 2010, la successiva L.R. 14/2012 ha previsto la redazione di specifici criteri localizzativi per tali discariche, senza però porre rimedio alla carenza di una pianificazione dei siti di smaltimento.

Il recente Programma Regionale di Gestione Rifiuti (doc. 33 ricorso TAR) alle pag. 651 (criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento contenenti amianto) e 749 e ss. dedica infatti qualche passaggio alla gestione dei rifiuti asbestosi, senza però realizzare la pianificazione dello smaltimento prevista; ed anche le NTA, con la relativa Appendice 1 relativa ai Criteri localizzativi, si limitano a stabilire distanze e condizioni escludenti e penalizzanti, senza minimamente porre rimedio alla mancanza del PRS.

Ora, l'assenza della previa pianificazione regionale dello smaltimento dell'amianto (da operarsi con V.A.S.), sulla scorta di quanto chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 28/2/2012 (causa C41-11), avrebbe dovuto

imporre l'effettuazione almeno della verifica di VAS in sede di approvazione del singolo progetto: secondo la Corte europea, infatti, quando un "piano" o "programma" (qui il Piano regionale smaltimento amianto) avrebbe dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto a VAS, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare all'omissione di una tale valutazione, e dunque anche quello di sottoporre a verifica di VAS le varianti alla destinazione d'uso del territorio conseguenti anche a singoli progetti da sviluppare nell'ambito di tale programma, che altrimenti non possono essere messi in atto.

A ciò non osta la lettura dell'art. 6, comma 12, del d. lgs. 152/06, ove operata necessariamente in senso "conforme" al diritto comunitario dotato di primato, poiché tale norma - che consente di evitare la VAS in caso di varianti solo localizzative - come ben chiarito anche da questo Ecc.mo **Consiglio di Stato, sez. V, nella recente pronuncia 13 gennaio 2015 n. 263 relativa alla discarica di Cappella Cantone**, vale solo per opere che si collochino nella pianificazione di settore cui appartengono, ma non già per opere in variante, di natura diversa dalla pianificazione settoriale su cui si intende agire. Il collegio ha affermato la necessità della VAS quando la localizzazione di una discarica intervenga non in variante di un piano discariche, ma di un piano diverso (piano cave, piano di governo del territorio, altri piani), formulando un pensiero che può essere così sintetizzato: non è necessaria la valutazione ambientale strategica quando il singolo progetto importi varianti alla sola ubicazione dell'impianto potenzialmente pregiudizievole per l'ambiente, nell'ambito territoriale considerato dalla pianificazione di settore; non è per contro consentito apportare alla pianificazione settoriale alcuna modifica della destinazione di un sito in esso compreso, attraverso il rilascio, in sede di esame di un singolo progetto, di un'autorizzazione integrata ambientale concernenti attività antropiche estranee al novero di quelle considerate nella prodromica attività di pianificazione.

Dunque è un dato di fatto che mai la pianificazione territoriale esistente ha contemplato siffatta impiantistica, oggetto di diversa pianificazione di settore (quella relativa ai rifiuti),

rimasta viceversa incompiuta; con la conseguenza che per non incorrere in violazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE in materia di VAS, in assenza di piano regionale di smaltimento amianto, si doveva quanto meno procedere a verifica di VAS nell'iter di approvazione della discarica.¹

Da ciò l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. Violazione di legge (art. 22, comma 3 e all. VII, n. 2) e difetto di istruttoria.

Mancata valutazione dell'opzione zero e delle alternative.

Dispone l'art. 22, comma 3, del d. lgs. 152/06, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 2011/92/CE (già 85/337) che lo studio di impatto ambientale del proponente deve contenere, tra l'altro, una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Ora, nel caso che ci occupa detto studio non ha assolto a questo fondamentale requisito che la legislazione comunitaria impone al fine di un corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e le istanze dei privati dirette allo sfruttamento delle risorse naturali, potenzialmente lesive per l'ecosistema e la salute.

L'allegato VII del T.U.A., a cui l'art. 22 rimanda per il dettaglio del contenuto del S.I.A., specifica al riguardo che lo Studio di Impatto ambientale deve operare la "*descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero,*

¹ In senso conforme, per altra ipotesi di varianti localizzative di singole opere e necessità di verifica di VAS, TAR Brescia, sez. II, 13 gennaio 2014 n. 17, che ha ritenuto applicabile la verifica di VAS al procedimento di localizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti; seppure astrattamente localizzabili ovunque, quando la localizzazione dell'impianto riguardi un sito non compreso nelle aree specificamente destinate a questo scopo dalla zonizzazione, la VAS che precede l'adozione e approvazione dello strumento urbanistico non è idonea a legittimare anche il nuovo impianto. L'alterazione della zonizzazione provocata dal progetto ricade infatti tra le modifiche minori potenzialmente impattanti, e in quanto tale esige la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 del D.lgs. 152/06, limitatamente agli aspetti non considerati in sede di redazione del PGT. "*In altri termini, essendo gli impianti di carburanti astrattamente compatibili con ogni destinazione urbanistica (ad eccezione di quelle escluse direttamente dalla legge) la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS non sono propedeutiche a una variante urbanistica (formalmente non necessaria) ma all'accertamento della compatibilità in concreto del progetto dell'impianto con la situazione dei luoghi nel sito prescelto. In questo modo si realizza un'integrazione a posteriori della VAS effettuata a suo tempo per la redazione del PGT.*"

con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato".

Nulla di ciò risulta però né dal S.I.A. (doc. 57 ricors TAR), né alcuno stimolo in tal senso è giunto dagli uffici regionali, nonostante - si sottolinea - l'assenza della necessaria previa pianificazione regionale dei siti di smaltimento di amianto; ciò che a maggior ragione imponeva una verifica delle alternative praticabili per un sicuro smaltimento del rifiuto, in relazione alla disponibilità di altri siti meno critici: soprattutto in considerazione del fatto che il sito si trova in un'area a vocazione agricola di altro pregio, ed è vicino a plurimi impianti a rischio di incidente rilevante, oltre a calarsi in un contesto epidemiologico di particolare criticità.

Opzione zero, alternative progettuali e localizzative sono del tutto prive di ogni contenuto sostanziale e si rivelano mere affermazioni apodittiche: basti rilevare che il SIA, la VIA e l'AIA **non hanno tenuto in alcuna considerazione l'iter avanzato della vicina discarica di cemento amianto di Cava Manara** (doc. 3) posta a soli 17 Km, gravante sullo stesso territorio pavese e sulla stessa viabilità - alternativa presente e nota - né la presenza di una cava di prestito a fianco del sito prevista dal progetto della Broni-Mortara all'esame della VIA, né le criticità dei vicini impianti a rischio di incidente rilevante che potevano indirizzare ad altro sito alternativo.

E non si può accettare che l'alternativa non venga presa in considerazione solo perché il proponente è proprietario solo del sito oggetto di progettazione, perché l'interesse pubblico sottostante alla valutazione della migliore localizzazione, non è l'interesse individuale ed imprenditoriale diretto alla valorizzazione del proprio bene.

La mancata valutazione delle alternative localizzative, in un simile contesto, costituisce quindi grave violazione di legge e difetto di istruttoria, dovere d'ufficio che incombe sull'ente regionale, garante istituzionale dei valori di interesse pubblico della protezione della matrici ambientali e della salute che come tale deve porre rimedio alle carenze del

S.I.A.; concetti bene espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-239/04, che ha condannato la Repubblica portoghese per non aver dimostrato a sufficienza, in un procedimento nazionale di valutazione ambientale, l'assenza di alternative ad un tracciato autostradale particolarmente impattante.

Infine è evidente che, essendo correlate ed integrate tra di loro, nel modello nazionale, VIA e AIA, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso tenendo conto dei criteri localizzativi regionali sopraggiunti di cui alla D.G.R. X/1990 del 2014, che escludevano la realizzazione della discarica nel caso di presenza di risaie a 300 mt, e quindi nella nostra fattispecie, come richiesto invano dai Comuni (cfr. il conforme insegnamento del Consiglio di Stato, sez. V, 313/2015 discarica di Malagnino); ciò che invece è stato loro negato in violazione dei principi di prevenzione, precauzione e *tempus regit actum*.

III. Violazione del contraddittorio e del diritto alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale (art. 24, commi 8 e ss. d. lgs. 152/06; artt. 6 e 7 direttiva 2011/92/CE).

Violazione di legge (art. 242 e ss. T.U.A.) e difetto di istruttoria (art. 25 e 29 quater d. lgs. 152/06).

Mancata valutazione degli effetti cumulativi degli impatti (22, comma 3, d. lgs. 152/06; allegato VII, 4). Difetto di motivazione (art. 24, comma 5, 25, 26 e 29 quater d. lgs. 152/06).

Si è censurata anche la **scarsa trasparenza e rispetto delle pubblicità** previste in materia, in quanto (i) in primis perché la pubblicazione, con avviso laconico pubblicato solo sul quotidiano di cui sopra, privo dei contenuti prescritti dal legislatore comunitario, prima che di quello nazionale, dell'avvio del deposito del progetto non soddisfa i requisiti di trasparenza della direttiva, omettendo di dare conto delle principali problematiche del progetto, tra cui l'adiacenza ad impianti soggetti alla normativa Seveso; (ii) in secondo luogo perché non sono state pubblicate sul sito tutte le osservazioni presentate, e perché non è stata data pubblicità con pubblicazioni autonome delle integrazioni progettuali del proponente (ben 5 integrazioni spontanee del proponente, che addirittura hanno dato

origine a nuovi scenari progettuali, anche con l'innalzamento delle quote di fondo della discarica), di cui i cittadini sono rimasti all'oscuro.

In secondo luogo il SIA del proponente, sebbene integrato a più riprese, come attesta il decreto di VIA regionale, è rimasto ciononostante **carente dei requisiti prescritti a livello normativo dall'art. 22 del T.U.A. e dall'allegato 7 di riferimento**, posto che non ha dato conto con il sufficiente grado di dettaglio - adeguato al progetto in esame - dello stato dell'infrastrutturazione (anche sotterranea) presente ed in progetto nelle vicinanze dell'impianto, né delle criticità ambientali circostanti; né l'ha fatto neppure in seguito, nonostante il livello approfondito delle osservazioni dei Comuni, presentate a più riprese, che non risultano appunto pubblicate nel sito S.I.L.V.I.A.

Infine macroscopica **l'assenza di valutazione del cumulo degli effetti** del progetto sia con gli scenari R.I.R., sia con la coeva progettualità di altra discarica di amianto a Cava Manara, sempre nel pavese, sia soprattutto con riferimento all'Autostrada Broni Mortara e la sua ancillare cava di prestito, in avanzata fase di valutazione ambientale, e ai suoi effetti in termini di inquinamento atmosferico e di frammentazione ecologica, per nulla presi in considerazione, con integrazione della violazione del giusto procedimento fissato, a livello comunitario, dalla direttiva 2011/92/CE, segnatamente dagli articoli 6 (*Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte...*) e 7, comma 2 e 4 (2. *Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso: ...a qualsiasi informazione raccolta... alle informazioni diverse... che sono rilevanti per la decisione.... e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato...; 4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale... A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni*

e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione).

Da ciò l'illegittimità dei provvedimenti di VIA ed AIA assunti anche per il **difetto di motivazione** che ne è conseguito, in relazione alla violazione delle norme citate e dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/06, che stabilisce come il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale debba tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi: mentre il decreto di VIA impugnato menziona le osservazioni, ma si limita a ciò, in quanto non opera alcuna valutazione sulle stesse e non le controdeduce, né singolarmente, né per gruppi, trascurando così il loro rilevante apporto informativo e valutativo.

Analogo vizio istruttorio e motivazionale inficia il conseguenziale decreto di AIA, carente altresì dei requisiti normativi per la procedibilità dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29 ter (tra cui in primis la relazione di riferimento e la pubblicazione sul sito della documentazione successiva alla VIA), nonché privo della motivazione prevista dell'art. 29 quater del d. lgs. 152/06.

Ciò porta all'integrazione del vizio denunciato, in un singolare parallelismo con la già citata pronuncia di questo giudice n. 263/2015.

Ancor più recenti **Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 2015, n. 313 e 20 gennaio 2015, n. 163** – che, con la prima, codificano i canoni del giusto procedimento ambientale - chiarissime nell'affermare come nessun mezzo istruttorio processuale potrebbe sopperire alle carenze istruttorie e alle aporie degli accertamenti demandati alla fase della V.I.A., insuscettibili di ogni convalida posteriore, anche in sede di AIA.

In carenza di accertamenti e motivazioni che avrebbe dovuto svolgere la Regione in sede procedimentale (e con la partecipazione del pubblico interessato garantita dal diritto comunitario, che non è certamente il più limitato contraddittorio processuale), la conseguente illegittimità del parere di compatibilità ambientale postula la necessità di rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, da operarsi in ogni caso in cui l'iter risulti viziato.

In termini anche Sez. IV, n. 4255/13, per cui detta *“rinnovata valutazione si rende necessaria in armonia con il principio di “precauzione” direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia”*; qui Palazzo Spada richiama Tar Lazio, Sez. II bis, n. 663/12 e 665/12 per una definizione di quest’ultimo principio calata nel procedimento amministrativo: *“il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”.*

Le ragioni della necessaria rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, e l’impossibilità logica di un puntellamento post procedimentale o processuale delle aporie istruttorie della V.I.A. hanno una ragione ben precisa: quella appunto del giusto procedimento amministrativo in materia ambientale, anche noto come canone della tipicità dell’azione amministrativa.

Il giusto procedimento amministrativo in materia ambientale, specie in tema di V.I.A., è correlato alla pregnanza dei valori (salute, servizi ecosistemici) sottesi e incisi dai possibili impatti di un impianto soggetto alla disciplina IPPC, di cui va esaminato dall’autorità competente ogni profilo di rischio anche solo dedotto, senza che vi sia la necessità di provarlo: anzi, introdotto all’istruttoria un profilo di rischio derivante dalla presenza di fattori cumulativi circostanti, è compito del proponente, all’interno del SIA, e

dell'istruttore, di accertarli ed escluderli. Ciò anche a mente dell'art. 6 della L. 241/90, che delinea in termini ben noti i compiti del responsabile del procedimento.

Ciò posto, il SIA, e le integrazioni, non hanno dato atto, né preso in adeguata considerazione, i seguenti fattori:

(a) Presenza di plurime imprese a rischio di incidente rilevante.

Come accennato, vi sono ben 6 distinti impianti soggetti al d.lgs. 334/99, 4 dentro la raffineria ENI - menzionati dall'allegato E-VI ed L del SIA (doc. 59, 60 ricorso TAR) - e 2 esterni (AIR Liquide e Oxon Italia), oltre a un metanodotto, a un ossigenodotto e un oleodotto ai margini del sito, con possibilità di effetto domino.

Nessuna valutazione però si rintraccia nel SIA delle conseguenze non già di un incidente rilevante sugli operatori della discarica, ma sul materiale della discarica, che in caso di incendio o esplosione verrebbero dispersi per l'ambiente circostante con gravissimo danno per salute e ambiente.

Manca ogni rappresentazione di detto scenario, e ciò nonostante il proponente stesso dia atto che il Comune di Mezzana Bigli non abbia un piano di emergenza, e nonostante i Comuni abbiano evidenziato al C.T.R. (comitato tecnico regionale) la mancata considerazione di tutti gli impianti (doc. 50 ricorso TAR).

Dalla lettura dei pareri del C.T.R. stesso, assunti in "camera di consiglio" e non certo nell'alveo del procedimento di VIA partecipato con la consultazione prevista dall'art. 23 del d. lgs. 334/99, si evince invero la loro insufficienza degli stessi a legittimare le procedure di AIA e VIA, anche perché resi sul solo impianto EST (uno dei tre della raffineria), e sulla base della relazione istruttoria tecnica relativa esclusivamente a questo esclusivo impianto.

(b) Presenza di un notevole flusso veicolare.

Il territorio è già soggetto ad un notevole flusso di traffico veicolare, specie pesante, correlato anche alla presenza di significative attività produttive, rilevato pure del preponente nel SIA (all. I, doc. 53 ricorso TAR e all. A-I doc. 61 ricorso TAR), ma liquidate con l'affermazione che in rapporto all'elevatissimo inquinamento da polveri, l'apporto

arrecato dall'impianto sarebbe trascurabile, con ciò aggirando la reale finalità ed obiettivo della valutazione ambientale sanitaria degli effetti cumulativi propria della VIA e dell'AIA.

Illuminante la già citata sentenza 163/2015 di questo Ecc.mo Consiglio di Stato relativamente all'impianto di Scarlino, per cui è stato osservato che *"a fronte delle numerose e documentate circostanze di sfioramento dei vari valori di riferimento per l'inquinamento, sia dell'aria che dei corpi idrici presenti in loco, l'affermazione di carattere generale del soggetto proponente l'iniziativa (secondo la quale "nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell'attività, oggetto delle istanze della società.*

Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l'assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall'indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L..... dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento di 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.

Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a' sensi dell'art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall'impianto in questione, il rilascio dell'A.I.A. - qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all'esito di un'indagine epidemiologica sulla popolazione dell'area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo - ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti".

Senza contare che non è stata presa in considerazione l'analisi, attenta, dell'indotto descritto dalla procedura di VIA in corso dell'autostrada Broni Mortara che passa proprio a Ferrera Erbognone, e delle relative cave di prestito previste a ridosso della discarica (doc. 62 e 63 ricorso TAR, schermata VIA e stralcio cava di prestito prevista) con un traffico rilevante non solo in termini di inquinamento atmosferico, ma in termini di rischio di incidenti di mezzi che trasportano amianto, con pericolo di dispersione del carico.

(c) Presenza di una bonifica in corso di svolgimento.

Oltre a ciò non è stata adeguatamente considerata la procedura di bonifica in corso da oltre un anno nella vicina raffineria ENI, dovuta ad una contaminazione della falda ed all'attuazione di un sistema di messa in sicurezza in emergenza (MISE), in fase di estensione in quanto lo sversamento di idrocarburi, quindi il fronte di contaminazione, si sta espandendo verso sud all'esterno della raffineria, con il conseguente allestimento di 10 nuovi pozzi di emungimento.

Non vi è alcun esame nel SIA di come la realizzazione della discarica in progetto possa incidere sulla migrazione dei contaminanti in atto e di come la presenza di amianto interrato possa incidere sulla prevenzione della migrazione predetta; il SIA contiene una sola integrazione del marzo 2012 (Tavola EI) in cui ENI si limita a fornire un quadro idrologico del sito (doc. 64 ricorso TAR), mentre nel novembre 2013 la stessa ENI ha comunicato al Comune di Sannazzaro l'estensione della contaminazione, ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06 (doc. 65 ricorso TAR), che il gruppo di lavoro regionale attivo sulla bonifica in atto ha cercato di analizzare e fronteggiare con l'implementazione dei piezometri.

I Comuni resistenti hanno invano osservato come l'estensione della contaminazione (doc. 66 ricorso TAR) fosse da prevedere e fronteggiare nel SIA, nella fase di VIA o di AIA, ma ciò non è accaduto con illegittimità evidente dei provvedimenti impugnati, silenti sul punto.

(d) Mancata controdeduzione alle osservazioni in ordine alla valutazione dell'esposizione all'amianto.

Né il SIA, né le sue integrazioni, né il decreto, affrontano le osservazioni circa l'esposizione al rischio amianto derivante dalla realizzazione della discarica, e circa le misure intraprese per la riduzione e il contenimento del rischio, anche derivanti da concomitanti eventi derivanti dal contesto descritto.

Il difetto di istruttoria si connota infine profilato da violazione di legge ove si consideri che è del tutto mancata, nel caso di specie, la valutazione, prescritta dalla direttiva, e richiamata dall'allegato VII, punto 4 del T.U.A., degli effetti cumulativi dell'opera con gli effetti della circostante situazione ambientale; il S.I.A. è infatti chiamato ad offrire, secondo la norma, una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente. Ciò che è mancato con conseguente illegittimità che si ripercuote sul decreto di AIA.

IV. Violazione di legge. Art. 5 e ss. DPR 357/97 e art. 4, comma 5 L.R. 5/2010. Mancata acquisizione della valutazione di incidenza quanto agli effetti sui SIC, ZPS e sulla RER. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Carezza di motivazione.

Occorre poi evidenziare che il progetto dista poche centinaia di metri dalle aree di supporto della Rete Ecologica Regionale, e poco più di due chilometri dal SIC Garzaia di Gallia, IT2080012, che ospita 10 specie protette di avifauna selvatica in un habitat pregiato, in assenza della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., secondo i contenuti dell'allegato G del DPR. 357/97 che impone la valutazione degli impatti cumulativi dei vari progetti gravanti sui valori ecosistemici; valutazione di incidenza prevista anche per la R.E.R., infrastruttura prioritaria del PTR con valore di Piano Paesistico (cfr. Consiglio di Stato n. 2170/2012), dalla D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8/8515 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali", la quale prevede che *"in casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS e/o di VIA valuterà la necessità di applicare anche la*

Valutazione di Incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata conservazione di habitat e specie protette e conseguentemente, individuare i necessari interventi di rinaturazione compensativa”.

Anche sotto tale profilo il decreto impugnato deve ritenersi illegittimo e meritevole di immediato annullamento, in quanto silente sull’argomento.

V. Violazione di legge. Interazione con le prescrizioni imposte dal Decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1014/10 (VIA nazionale) senza attivazione del procedimento di competenza nazionale per la relativa modifica. Artt. 22 e ss. e 29 del dlgs n. 152/06.

La raffineria ENI, e il suo ultimo segmento impiantistico, sono oggetto di VIA nazionale. Cruciale per la VIA è la fase di ottemperanza delle prescrizioni, come più in dettaglio evidenziato nel ricorso principale.

Le prescrizioni del decreto di VIA sono parti sostanziali dello stesso, per cui non è ammissibile:

- *in primis* che non si operi il coordinamento previsto dalla normativa (art. 5, comma 1, lett. c d. lgs. 152/06; allegati V e VII, parte II del d.lgs.) tra le due VIA in corso, nazionale e regionale, con un apposito momento comune istruttorio e di valutazione;

- quindi che una V.I.A. regionale, del tutto avulsa dal procedimento di VIA nazionale chiuso e consolidato, si svolga su opere ricadenti in ambiti oggetto di una coeva VIA nazionale, consentendo al proponente di presentare interventi non compatibili o sovrapposti alle prescrizioni nazionali; ciò che invece si è verificato nel caso dell’impianto in progetto, in palese contrasto con le chiare indicazioni dello stesso MATTM del 19 ottobre 2012 prot. 25331 (doc. 19 ricorso TAR).

Da ciò ulteriore vizio degli impugnati decreti, che non operano il coordinamento tra VIA nazionale relativa alla raffineria, e VIA regionale relativa alla discarica, in violazione del notorio divieto di frazionamento, di portata comunitaria; quest’ultima infatti si è solo fatta

carica di verificare solo che il progetto non interferisse con le compensazioni ambientali esterne alla raffineria e vicine alla discarica in progetto (sic!).

VI. Violazione di legge (art. 23 d. lgs. 334/99 e s.m.i) per mancata consultazione della popolazione nel procedimento di VIA diretto alla realizzazione di una nuova infrastruttura o insediamento in prossimità a impresa a rischio di incidente rilevante.

La presenza di cinque imprese a rischio di incidente rilevante (c.d. normativa Seveso) nelle immediate adiacenze della prospettata discarica non ha portato, né nel SIA originario, né in alcune delle sue plurime integrazioni, ai necessari approfondimenti, come già evidenziato in precedenza.

Ciò nonostante la **discarica si collochi in area classificata dall'elaborato ERIR della raffineria come aree di elevata letalità, lesioni reversibili e irreversibili.**

La sola analisi del proponente relativa alla problematica riguarda lo scenario dei rischi per i lavoratori della discarica derivanti da un eventuale incendio da cortocircuiti interni o accidentale, mentre **in alcun modo viene operata una valutazione specifica di come la presenza di amianto incida sullo scenario dei rischi da incidente rilevante.**

Ora, il piano di emergenza esterno vigente per questi impianti, proprio perché preesistente allo scenario di progetto oggetto di VIA - non contempla la presenza di alcuna discarica di amianto, e non detta alcuna regola per prevenire il noto "effetto domino".

Tanto per fare un esempio, non è assolutamente indicato come verrebbe affrontato il caso di esplosione ed incendio della confinante Raffineria ENI, del confinante deposito PRAOIL e del confinante deposito AGIPGAS, dalle evidenti conseguenti deflagranti anche sul sito di discarica, da cui deriverebbe la **dispersione incontrollata dell'amianto in ingresso o conferito**: l'unica ipotesi affrontata, anche nelle versioni integrate del SIA, per il caso di "esplosioni non derivanti dai rifiuti" è la seguente: *"nel caso in cui si verifichi un evento di questa natura, con possibilità di dispersione di amianto nell'aria, si provvederà a delimitare l'area e a ricoprire immediatamente la superficie interessata con terreno vegetale o ghiaia, al fine di contenere la dispersione eolica"*.

Evidente l'assoluta assenza di stima del rischio, e l'assoluta mancanza di ogni previsione atta a fronteggiare il rischio. Del resto, anche nelle integrazioni relative all'opzione zero, mai viene considerata l'ipotesi di una localizzazione che non sia a ridosso di tre imprese a rischio di incidente rilevante di queste dimensioni.

L'acquisizione del parere del CTR dei vigili del fuoco ha permesso altresì agli enti di cogliere con estrema preoccupazione come sia stato inoltre considerato - e al di fuori della procedura di consultazione pubblica prevista dal combinato disposto della direttiva VIA e della direttiva Seveso - a tal fine solo l'impianto EST in fase di autorizzazione, e come non sia stata inviata valutata in alcun modo la compatibilità della discarica con gli altri due impianti a rischio di incidente rilevante della Raffineria ENI (ex AGIP, ex Praoil) nonché con gli altri due Air Liquide e Oxon Italia presenti nell'area, oltre che con l'oleodotto, l'ossigenodotto e il metanodotto presenti in sito: sui quali è lo stesso CTR, nel parere del 28 febbraio 2013 a riferire che l'analisi non è di sua competenza.

Ma nessuno l'hai poi espletata.

Tra l'altro il SIA attesta come il Comune di Mezzana Bigli non si sia ancora dotato di elaborato R.I.R., in un contesto chiaramente qualificabile quale suscettibile di "effetto domino".

Costituisce dunque grave violazione dei principi di precauzione e prevenzione, oltre che violazione di legge, la mancata attenta analisi dei rischi cumulativi di detti impianti, e la frettolosa attestazione di generica compatibilità di ogni tipo di discarica ed anche di edificazione a fianco dell'impianto, operata dalle p.a. in assenza di ogni analisi dei dettagli nell'ambito della doverosa sede della VIA.

Ciò posto, a prescindere dai vizi già rilevati, i due provvedimenti di VIA ed AIA si pongono in aperta **violazione dell'art. 23 del d. lgs. 334/99 e s.m.i. in tema di consultazione della popolazione**, di cui si è detto in modo approfondito nel ricorso originario.

Sul punto si osserva che la discarica è infrastruttura successiva al PGT, non prevista dallo stesso, sicchè nella VIA si doveva attuare la consultazione della popolazione come

previsto dalla citata norma: "1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:... c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. 2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché all'urbanizzazione del territorio".

La consultazione della popolazione non è però stata realizzata, ed è altro rispetto dalla facoltà di presentare osservazioni alla VIA.

E a nulla rileva che il dettato comunitario sia rimasto inattuato a livello nazionale quanto alla regolamentazione delle modalità di consultazione, come ricorda la Corte di Giustizia nella sentenza del 18 dicembre 2014, C-551/2013, per cui non può dirsi correttamente recepita la normativa di una direttiva la cui entrata in vigore viene continuamente rinviata e posticipata all'adozione di un atto interno successivo alla scadenza del termine ultimo di trasposizione), perché la conferenza di servizi estesa a tutti i soggetti coinvolti è già prevista come modulo dalla norma stessa. Modulo rimasto sulla carta.

Da ciò l'illegittimità di VIA ed AIA, e la necessità di loro rinnovazione depurate dal grave vizio partecipativo denunciato.

VII. Violazione di legge. Artt. 8 e 9, allegato 2, punto 7.2 d. lgs. 36/03. Art. 3 (a), art. 5 (b) e (c) Direttiva 2011/92 e art. 4.4. lett. (b) d.lgs. n. 152/06. Mancato accertamento del livello della falda e incongruenza del monitoraggio attuato e previsto.

Violazione di legge. Art. 191 TFUE, artt. 3 ter e 178 (d) dlgs. n. 152/06.

Violazione dei principi di prevenzione e precauzione. Eccesso di potere per

mancata analisi e valutazione dell'impatto sanitario ed ambientale (d.g.r. X/1266 del 2014).

La normativa in tema di discariche, di derivazione comunitaria, prevede, agli artt. 8 e 9 e ai relativi allegati tecnici che il relativo progetto affronti anche la questione del possibile inquinamento delle **falde sotterranee**, il cui andamento e posizione, specie per il caso di discariche interrato, devono essere attentamente accertati.

Ciò, ovviamente, anche al fine del rilascio della preventiva VIA.

Ebbene, come già rilevato nell'ambito delle osservazioni tecniche dei Comuni, la presenza di un emungimento idraulico importantissimo nell'ambito della contigua bonifica del deposito ex Praoil e ex deposito Agip (c.f.r. gruppo di lavoro d.d.u.o. 1708 del 23.09.3009 e verbale del 30 maggio 2013) di competenza regionale, approvato con d.d.u.o. 2592 del 23.02.2005, costituisce fattore di interferenza sull'andamento della falda che non si ritiene essere stato tenuto adeguatamente in considerazione.

Come attesta il verbale del gruppo di lavoro sulla bonifica di Regione Lombardia del maggio 2013, nel sito della Raffineria sono in funzione tre linee di barriere idrauliche finalizzate a rimuovere la sorgente di contaminazione e ad impedirne la diffusione, e recentemente la portata di acqua di falda estratta è stata aumentata dalla società, come pure sono stati attivati ulteriori pozzi per ampliare la barriera, ciò che ha condotto il gruppo di lavoro sulla bonifica a prescrivere a ENI di integrare il progetto di bonifica autorizzato, con revisione del modello idrogeologico della acque sotterranee.

Il SIA della discarica a confine invece, inspiegabilmente, non si è fatto carico di prendere adeguatamente in considerazione questa variabile perturbazione arrecata dalle barriere idrauliche in oggetto, con violazione di legge ed accesso di potere per difetto di istruttoria. Poiché inoltre la discarica, a prescindere dalla sua inattualità tecnologica alla luce della recente risoluzione del Parlamento europeo - del 14 marzo 2013 212/2065(INI) - è destinata a rimanere per tempi lunghissimi, se non in eterno, in situ, lo studio che non affronti lo scenario idrogeologico della cessazione dell'emungimento delle tre barriere idrauliche del sito in fase di bonifica (con una falda che necessariamente risalirà in quanto

alimentata appieno) non soddisfa i principi di prevenzione e precauzione delle direttive comunitarie in tema di VIA.

Si è infine censurata la **grave carenza della valutazione di ogni impatto epidemiologico**, del tutto assente, in quanto i provvedimenti impugnati, nonostante la disponibilità di una ricca serie di dati epidemiologici ufficiali sul triste primato pavese della mortalità in genere rispetto al dato della popolazione lombarda, attestato dai recenti studi ASL (doc. 52 ricorso TAR), e della mortalità per tumore.

Tali dati sono assolutamente negletti, mai considerati, in violazione della normativa nazionale e della specifica regolamentazione regionale di cui alla D.G.R. X/1266 del 24 gennaio 2014 (doc. 51 ricorso TAR), che impongono tutte una puntuale valutazione degli effetti attesi e cumulativi del progetto sull'ambiente e sulla salute umana, giungendo a prescrivere che la mancanza della disponibilità di dati in capo al proponente debba essere evidenziata (allegato IV direttiva 2011/92) e possa dargli accesso anche alle informazioni in merito detenute da pubbliche amministrazioni; nello stesso senso si è mossa pure la legislazione nazionale di attuazione, in particolare all'art. 4 del TUA.

La norma costituisce attuazione del principio di precauzione e di prevenzione, prescritti dall'art. 191 TFUE a livello comunitario, e a livello nazionale dall'art. 3 ter del d. lgs. 152/06 in via generale, e in particolare quanto alla gestione dei rifiuti dall'art. 178, ed è palesemente violata dal contenuto del decreto qui impugnato.

Ne consegue l'illegittimità del decreto di VIA e di AIA, come di recente ritenuto in caso analogo dal Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 163, nel noto caso dell'impianto di Scarlino, in cui è stato deciso che: *"essendo primarie le esigenze di tutela della salute ai sensi dell'art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di interesse pubblico soddisfatte dall'impianto oggetto di AIA, il rilascio di questa, qualora siano risultati allarmanti dati istruttori, deve conseguire solo all'esito di un'indagine epidemiologica sulla popolazione dell'area interessata che non può fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili -*

oltre a tutto riferiti a situazioni oramai risalenti nel tempo – ma deve essere condotta su dati più recenti e a esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti”.

La violazione denunciata è ancora più grave in quanto è stato del tutto immotivatamente disatteso il parere contrario del Sindaco di Ferrera, autorità competente in seno all’AIA per la formulazione di prescrizione ai sensi dell’art. 216 TULS.

IX. Violazione di legge. Mancata presenza della relazione di riferimento (art. 5, lett. V bis, 29 ter lett. m) D. lgs. 152/06; direttiva 201/75/Ue). Carente e contraddittoria motivazione (26, comma 1, d. lgs. 152/06).

L’entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE, il cui significato e la cui corretta applicazione sono indicate dalle linee guida emanate dalla Commissione nel maggio del 2014 sulla Relazione di riferimento, impone che l’istanza di AIA sia corredata dalla Relazione di riferimento, sulle cui modalità di redazione è intervenuto il recente D.M. 272 del 13.11.2014.

Il D.M. prescrive la necessità di presentare la relazione di riferimento anche per installazioni non ancora in possesso di AIA al momento della sua entrata in vigore, all’interno della domanda ex art. 29 ter del D. Lgs. 152/06. Nè potrebbe essere altrimenti, posto che il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 7 gennaio 2013 e l’art. 80 della Direttiva impone agli Stati membri di applicarla a partire da tale data, in quanto il suo contenuto è pacificamente self-executing.

Il contenuto della relazione di riferimento deve accertare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti sia dell’impianto in progetto che degli impianti vicini, evidentemente, anche in modo coordinato rispetto all’indagine di approfondimento dell’estensione della contaminazione della falda sopra rilevata nel corso delle procedure di bonifica, cosicché le risultanze dell’indagine siano univoche sia per la bonifica ENI in corso, che per la relazione di riferimento AIA richiesta.

I Comuni (e il Sindaco di Ferrera, con prescrizione di valenza sanitaria ai sensi dell’art. 29 quater, 6) avevano chiesto a Regione Lombardia, in data 5 gennaio 2015 prot. 591,

che gli uffici imponessero al proponente la redazione della prescritta Relazione di riferimento.

Regione Lombardia ha risposto con nota interlocutoria del Dirigente del 3.02.2015 che sosteneva l'ultroneità della relazione di riferimento; a ciò i Comuni hanno replicato con osservazioni conclusive in sede di AIA in vista della conferenza decisoria, con valore anche di parere sanitario ex art 216 TULS per il Comune di Ferrera, ribadendo la richiesta di corredare l'istanza di AIA della prescritta relazione di riferimento. Inutilmente: l'AIA impugnata è stata rilasciata senza la previa redazione della relazione di riferimento prescritta dal legislatore comunitario, illegittimamente, né può avere alcun valore il fatto che tra le prescrizioni del provvedimento si trovi anche quella di...verificare la necessità della relazione di riferimento!

Si tratta di un escamotage inaccettabile, è come se si chiudesse la VIA senza studio di impatto ambientale, SIA, e si risolvesse la carenza indicando tra le prescrizioni la verifica della necessità della sua acquisizione.

L'AIA impugnata è priva di tale indefettibile requisito e presupposto, pure chiaramente previsto dall'art. 5, lett. V bis e 29 ter, lett. m) del TUA, dando vita ad una violazione: - della norma nazionale;

- della direttiva comunitaria 2010/75/UE² (terzo considerando, allegato I categoria 5 che menziona le discariche e allegato II che menziona l'amianto, nonché art. 22³);
- delle linee guida della Commissione U.E. e del D.M. nazionale di attuazione.

Le Linee guida, di cui alla Comunicazione 2014/C 136/01 (GU C 136 del 6.5.2014), sono chiarissime nell'esigere la relazione di riferimento per l'ipotesi di discariche, mentre il secondo (D.M. 272/14), privo peraltro della valenza cogente di direttiva e linee guida, appunto in attuazione della c.d. Direttiva IED, include i casi in esame tra quelli definiti come "centri di pericolo", ovvero come *"zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è un'elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o*

² 3° Considerando

Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso. È pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì al conseguimento di condizioni di parità nell'Unione, uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali.

11° Considerando

I gestori dovrebbero presentare domande d'autorizzazione contenenti le informazioni necessarie affinché l'autorità competente definisca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che, quando presentano le domande d'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

³ Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013. La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività, ai sensi del par. 3.

La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni:

informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;

se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento.

elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti" (parco serbatoi, aeree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrato, etc).

La definizione, se mai non fosse chiaro, è perfettamente calzante all'ipotesi che ci riguarda, con riferimento alla situazione sopra descritta.

Tralasciando in questa sede l'approfondimento della pericolosità dell'amianto trattato dai Comuni nelle osservazioni conclusive all'AIA (doc. 44 ricorso TAR), detta gravissima lacuna, in contrasto con il diritto comunitario, e in violazione dell'obbligo di acquisire e tener conto delle prescrizioni dell'autorità locale di salute pubblica ex art. 29 ter, 6 e art. 216 TULS, impone per ciò solo la sospensione e annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente riedizione del procedimento ambientale secondo canoni di correttezza formale e sostanziale.

Una richiesta precoce di avvio di procedura di infrazione, indirizzata alla Commissione quando gli uffici regionali avevano adombrato l'ipotesi di non richiederla, è stata in prima battuta archiviata perché l'AIA non era ancora stata rilasciata senza Relazione di riferimento. Ora si è chiesto alla Commissione di riavviare l'inchiesta perché invece è attualmente un fatto conclamato che l'AIA sia stata rilasciata senza previa relazione di riferimento.

X) Violazione di legge. Sviamento di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione del principio *tempus regit actum*.

Da ultimo si è censurata la violazione del canone *tempus regit actum* nell'ambito del procedimento in corso, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di VIA ed AIA impugnati, e dell'art. 13 delle NTA del Programma regionale di gestione rifiuti, nonché del punto 4 delle Linee guida regionali sulla progettazione e costruzione di discariche, nella parte in cui - in violazione di detto canone - detti regolamenti dispongono che i procedimenti in itinere siano sottoposti alle previgenti disposizioni, meno garantiste.

Le nuove disposizioni localizzative, in particolare, di cui alla DGR X/1990 sono più garantiste delle precedenti, in quanto escludono la realizzazione di discariche a distanza inferiore dai 300 metri da risaie, violata nel caso di specie (doc. 67 ricorso TAR).

Ciononostante Regione Lombardia ha deciso l'applicazione ultrattiva dei precedenti criteri meno rigorosi ai procedimenti ancora in corso, in violazione dei principi di prevenzione e precauzione di matrice comunitaria e del canone citato; e ciò nonostante il recentissimo dettato della **sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 2015, n. 313**, intervenuta proprio sull'analogo fattispecie della discarica lombarda di Malagnino, la cui compatibilità, per i giudici, deve sempre essere decisa sulla scorta delle regole in vigore al momento della conclusione del suo procedimento, e non su quelle - meno rigorose - vigenti al momento dell'avvio dell'iter.

Questo Ecc.mo Collegio invero ha affermato come la durata del procedimento abbia conseguenze sull'individuazione delle norme applicabili al momento dell'emanazione dell'atto conclusivo, anche se consistenti in una sopravvenuta normativa regionale più rigorosa di quella nazionale, insuscettibili di essere trascurate al solo scopo di non provocare un aggravio procedimentale a chi intenda compiere un'operazione della delicatezza ambientale della destinazione di nuove aree a discarica; detta opzione sarebbe palesemente illogica e di dubbia compatibilità con il principio di prevenzione dettato dalla disciplina comunitaria.

Il canone temporale invocato è legato all'innalzamento della soglia di tutela che generalmente consegue alla sostituzione di normative risalenti da parte di nuove disposizioni, legislative o regolamentari.

E' infatti un dato di comune esperienza quello per cui il passare del tempo porta all'attenzione del legislatore nuove BAT, nuove rivendicazioni collettive di una maggiore e più ampia tutela, che portano all'introduzione di regole più restrittive e attente.

Ciò è quanto accade, per esempio, nel settore della programmazione della gestione dei rifiuti e delle discariche, dove si sono susseguiti e si susseguono, anche in questo caso, criteri e indirizzi per la localizzazione e gestione di discariche.

Ebbene, la mancata applicazione al procedimento delle norme vigenti e l'applicazione di quelle vigenti al momento della domanda, nonostante sostituite da altra più garantistica per ambiente e salute, comporta gravissimo vulnus ai ricorrenti, tale da avere richiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e delle disposizioni regolamentari difformi regionali; non condividendosi il diverso e immotivato assunto della D.G.R. del 24 aprile 2015, anch'essa censurata, ove occorra, per la mancata corretta applicazione (ed ottemperanza in senso lato) delle conseguenze della pronuncia del Consiglio di Stato relative alla discarica di Malagnino, appunto oggetto di AIA annullata perché rilasciata in violazione dei sopravvenuti criteri localizzativi.

XI) Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

E' evidente che le fattispecie trattate riguardano questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario, specie quanto ai profili della corretta interpretazione della direttiva 2012/18/UE (già 96/82/CE) - nel senso se essa osti all'obliterazione della consultazione della popolazione interessata nel caso di localizzazione di infrastruttura in prossimità a impresa a rischio di incidente rilevante - e della direttiva 2010/75/UE , nel senso se essa osti alla postergazione della relazione riferimento a una fase successiva al rilascio dell'AIA. Da ciò la necessità di disporre rinvio pregiudiziale ai dell'art. 267 TFUE, con rimessione alla Corte di Giustizia delle relative questioni, per cui si formula rituale istanza.

XII) Sull'istanza cautelare. Periculum e fumus.

Avanti al TAR Lombardia si era evidenziato come l'AIA, costituendo titolo per la realizzazione e gestione della discarica, di per sé concreti il pericolo che i lavori di realizzazione della discarica stessa vengano avviati, con il danno irreparabile derivante dalla compromissione dello stato dei luoghi, che renderebbe inattuabile sia la Relazione di riferimento, sia concreterebbe il pericolo di dare vita ad attività, anche in fase di cantiere, di cui non è stata valutata la compatibilità con gli scenari di rischio derivanti dalla presenza degli impianti a rischio di incidente rilevante della Raffineria, e delle infrastrutture sotterranee in pressione.

Ad oggi la preparazione del sito è iniziata, come evidenziano le fotografie prodotte, che attestano il posizionamento dei picchetti per le rilevazioni, posti in opera dalla società per le operazioni pre-scavo, come pure sono state avviate la piantumazioni di mitigazione sul confine (doc. 3), sicchè il pericolo più che mai è concreto e attuale.

E' evidente che le lacune istruttorie evidenziate, e le aporie della VIA - del tutto silente sugli impatti cumulativi anche della seconda discarica di amianto in progetto in zona - non potrebbero essere affrontate se non in presenza di una *res adhuc integra*, a pena della vanificazione dell'utilità del ricorso, teso a rivendicare il sindacato del giudice sulla corretta tutela - da parte delle amministrazioni - di quei diritti fondamentali all'ambiente e al giusto procedimento ambientale, considerati tali dal diritto comunitario e dall'interpretazione che ne dà la Corte di Giustizia.

Del tutto illegittima è dunque la motivazione dell'ordinanza impugnata che, prescindendo dagli effetti dell'A.I.A., esclude il *periculum* solo per il mancato avvio dei lavori (fisici) di sbancamento; mentre se questi avessero inizio, sarebbe già tardi per porvi rimedio e per eseguire le analisi, i monitoraggi e le ricerche - partecipate - proprie della relazione di riferimento.

Analogamente illegittima e inspiegabile è la considerazione che la relazione di riferimento "*riguarderebbe, se applicabile, solo le condizioni dei luoghi oggetto di trasformazione, che sono localizzati nel territorio di un solo Comune*"; l'affermazione non è in primis veritiera, in quanto la relazione di riferimento riguarda il sito in senso lato, richiede l'analisi di tutti gli scenari di rischio derivanti anche da infrastrutture vicine e si estenderebbe necessariamente all'investigazione delle matrici finitime ed adiacenti del Comune di Sannazzaro, per la verifica dei fenomeni di migrazione degli inquinanti della bonifica e della raffineria.

E ancora, pare ovvio che per mantenere una qualche utilità al ricorso - che invoca l'applicazione della sopravvenuta normativa più precauzionale che vieta la localizzazione di discariche a meno di 300 mt da risaie - non può darsi corso, prima della discussione nel merito, alle attività di costruzione e gestione della discarica che l'AIA consente.

In secondo luogo l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rigetto della cautela è pure fuorviante, in quanto non è solo l'assenza della relazione di riferimento a fondare il ricorso e il suo *fumus*, ma la pacifica mancata considerazione degli impatti cumulativi, quasi che la discarica fosse un'isola, o una monade: e non vi fossero sei impianti soggetti alla normativa Seveso al confine e nei dintorni, un progetto per altra discarica gemella a poca distanza, un progetto in VIA per una gigantesca cava di prestito per la nuova autostrada Broni Mortara, senza contare la mancanza della valutazione di impatto sanitario, del tutto carente in una provincia già funestata dall'amianto, dai tumori e dalla mortalità più alta della Lombardia, che rischia di vedere ancor più pregiudicata la salute dei propri abitanti. Anomalo infine che una Regione garantista al punto tale da prescrivere (giustamente) che le VIA dei centri commerciali diano conto, analiticamente, dell'impatto anche cumulativo originato da altre strutture di vendita poste nelle vicinanze di quella in progetto, non sia altrettanto garantista in relazione a un progetto che non vede arrivare nel pavese vetture cariche di festanti consumatori, ma funebri rimorchi e TIR carichi di amianto destinato a essere sepolto nel suolo pavese; soluzione che lo stesso Parlamento europeo addita come la meno felice.

Il profilo del *fumus*, dunque, al pari di quello del *periculum*, è del tutto equivocato, omesso e illegittimamente negato.

Per i motivi esposti i ricorrenti di cui sopra

chiedono

che il Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso in appello, annulli (ovvero riformi) l'ordinanza n. 1133/2015 resa nel ricorso n. 1579/2014 reg.ric. dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, in data 10 settembre 2015 e depositata in data 11 settembre 2015, pubblicata in data 11 settembre 2015 e disponga conseguentemente la sospensione dei provvedimenti impugnati; con rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni sollevate, ai sensi dell'art. 267 TFUE e del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia 29 settembre 2012 e successive Raccomandazioni.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la vertenza sconta l'importo di € 650,00.

Si producono:

- copia autentica ordinanza impugnata;
- deliberazione G.C. Sannazzaro de' Burgundi 141/2015;
- deliberazione G.C. Mezzana Bigli 1133/15;
- fotografie attuali dello stato dei luoghi.

Con osservanza.

Milano, 10 novembre 2015

Avv. Paola Brambilla